

BGer 1C_326/2017 vom 15. Juni 2017

Bundesgericht, 2017-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_326_2017

FR: TF 1C_326/2017 du 15 juin 2017

IT: TF 1C_326/2017 del 15 giugno 2017

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

E. 1.2

L'atto di ricorso si diffonde in sostanza su questioni relative alla ricusazione di membri di diverse autorità amministrative e giudiziarie ticinesi e su generiche critiche alle modalità di gestione di scritti e gravami presentati dai ricorrenti dinanzi a esse. Queste censure esulano dall'oggetto della vertenza e non possono pertanto essere esaminate. Unico oggetto della decisione impugnata e quindi del presente litigio è infatti la richiesta di anticipo del Giudice delegato.

E. 1.3

La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo, come noto ai ricorrenti (sentenza 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 che li riguardava), è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocimenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minaccia effettivamente in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 con numerosi riferimenti).

E. 1.4

Accennando al fatto ch'essi avrebbero chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e, a quanto parrebbe, aver chiesto una proroga del termine di pagamento, nonché criticando in maniera del tutto generica l'invio della richiesta d'anticipo per lettera raccomandata, e non quale atto giudiziario, senza peraltro contestare d'averla ricevuta tempestivamente, i ricorrenti producono la ricevuta del versamento richiesto, effettuato in data 10 giugno 2017. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Spetterà se del caso al Tribunale cantonale amministrativo pronunciarsi sulla tempestività di questo versamento, sulla criticata disgiunzione dei gravami presentati dai ricorrenti, che attengono a fattispecie diverse (vedi causa 1C_325/2017 decisa in data odierna), e sulle censure di merito.

E. 1.5

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese inutili sono pagate da chi le causa e seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).

L'emaneazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.